

Statuto dell'associazione impresa sociale

"UNIAMO - GOLDIN"

Art. 1 (Costituzione e sede)

E' costituita l'associazione denominata:

"UNIAMO - GOLDIN Impresa Sociale"

con sede in Venezia (VE).

L'associazione farà uso nella denominazione della locuzione
"Impresa Sociale".

Art. 2 (Carattere dell'Associazione)

L'Associazione esercita in via stabile e principale le attività di cui al successivo articolo 4 ai sensi del D.Lgs. 155 del 2006.

Art. 3 (Durata dell'associazione)

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)

L'associazione che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

L'associazione, in particolare ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000 n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- assistenza sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;

- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 Giugno 2001;

- educazione, istruzione e formazione professionale;

- valorizzazione patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

- turismo sociale, di cui all'art. 7 comma 10, della L. 29 marzo 2001 n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo, in particolare la promozione e la gestione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e delle fasce meno abbienti della popolazione;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti com-

posti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;

- attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:

a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera f), punti I), IX) e X), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;

b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

Le attività di cui sopra saranno esercitate dalla associazione in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; concludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 5 (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'associazione:

- persone fisiche - cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, idee e religione e condizioni personali o patrimoniali;
- persone giuridiche - società, associazioni, enti; che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.

Le imprese private con finalità lucrative, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, e s.m.i., qualora socie, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo dell'impresa sociale.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere la presa visione e l'impegno a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo e dell'assemblea.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un esercen-

te la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con l'attività economica svolta dall'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria è il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Art. 7 (Categorie di soci)

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- benemeriti;

- ordinari.

a) Sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con la modalità fissate dal Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. In particolare i soci sia ordinari che benemeriti, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione ed a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

Art. 8 (Doveri dei soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

Art. 9 (Sanzioni disciplinari)

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni discipli-

nari o comunque nuocia con il suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- esclusione.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. L'assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione ai sensi dell'art. 9 che precede;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.

Art. 11 (Organi dell'associazione)

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio Sindacale ove obbligatorio.

L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 155/2006.

I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 (Partecipazione all'Assemblea)

L'associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata con mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento: lettera anche a mano con ricevuta, fax o e-mail al recapito registrato nel libro dei soci; raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché affissione nei locali, in via

ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

Art. 13 (Convocazione dell'Assemblea)

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il consiglio direttivo non provveda entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai un terzo dei soci, la convocazione potrà essere indetta dal collegio Sindacale.

In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal collegio Sindacale.

Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualun-

que sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dall'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 (Forma di votazione dell'Assemblea)

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo e discusso e approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e del Collegio Sindacale;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Associazione posto all'ordine del giorno;

in sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento

dell'associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo dei soci, provenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 17 (Composizione del Consiglio direttivo)

L'amministrazione dell'associazione è affidata al Consiglio direttivo composto di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Non possono essere nominati componenti del consiglio direttivo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno: il presidente, eventualmente il vicepresidente, il segretario e il tesoriere

economo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18 (Compiti del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione e ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 155/2006 da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 19 (Riunioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale

alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I membri del collegio sindacale sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non

soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 20 (Compiti del presidente)

Il presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'associazione stessa.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione sempreché lo stesso sia stato nominato.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.

Art. 21 (Compensi)

Con deliberazione dell'assemblea dei soci, ai membri del Consiglio direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

E' vietata la corresponsione ai membri del Consiglio direttivo di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento.

Art. 22 (Collegio sindacale)

Qualora vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, l'assemblea dei soci procede alla nomina di un collegio sindacale formato da tre membri effettivi e due supplenti.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- essere in possesso dei requisiti per assumere la carica di sindaco nelle società a responsabilità limitata;
- essere iscritti nel registro dei revisori contabili dal almeno cinque anni.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, essi inoltre esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.Lgs. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui al successivo articolo 28 dello statuto.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 - bis del codice civile, i membri del Collegio sindacale devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 23 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività)

Il Consiglio direttivo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della associazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizio-

ni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione a gli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 24 (Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.

Art. 25 (Entrate dell'associazione)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammisione all'associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;

- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;

- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

- da donazioni e lasciti;

- da contributi di imprese e privati;

- da corrispettivi di attività istituzionali e a esse direttamente connesse e accessorie;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 26 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale)

L'associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione agli amministratori di compensi superiori

a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze atti-

menti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

Art. 27 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per

successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 28 (Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida di cui al DM 24 gennaio 2008 del Ministero della solidarietà sociale.

Art. 29 (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea dei soci a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.

I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto in data

certa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la devoluzione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 30 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dal regolamento della Camera Arbitrale di Venezia alla quale è demandata la nomina dell'Arbitro unico.

Art. 31 (Rinvio)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to Paola ZOTTI

F.to Nicola SPINELLI CASACCHIA

F.to DEL ZOTTI Michele